

REGOLAMENTO INTERNO
del Comitato di Sorveglianza unico
del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027

Il Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027 (di seguito anche denominato “Comitato” o “CdS”):

- Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un “Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei” e in particolare l’art. 11;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24/06/2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e in particolare l’articolo 38;
- Visto l’Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15/07/2022;
- Visto il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita per la regione Veneto, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 5655 final del 01/08/2022;
- Vista la Delibera di Giunta n. 1923 del 23/12/2019 che ha avviato l’attività di consultazione sulla programmazione regionale della politica di coesione 2021-2027 istituendo il “Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027”;
- Vista la Delibera di Giunta n. 637 del 01/06/2022 di istituzione del Comitato di Sorveglianza unico dei Programmi Regionali del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PR Veneto FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (PR Veneto FSE+) del 2021-2027;
- Vista la Delibera di Giunta n. 826 del 12/07/2022 che ha integrato la composizione del Comitato di cui all’Allegato A e all’Allegato B della suddetta DGR n. 637 del 01/06/2022 ed ha disposto di prevedere la possibilità di individuare per ciascun componente del Comitato di Sorveglianza unico un componente supplente;
- Vista la DGR n. 1010 del 16/08/2022 di presa d’atto dell’approvazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e di trasmissione degli atti al Consiglio;
- Vista la nota della Commissione europea Ref. Ares (2022) 6296829 del 12/09/2022 che precisa alcuni aspetti che devono essere considerati in merito all’assunzione delle funzioni del Comitato di sorveglianza del programma operativo 2014-2020, alla partecipazione della Commissione e alle condizioni abilitanti;
- Visto il DPGR n. 85 del 10/10/2022 di nomina dei Componenti del Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1
COMPOSIZIONE

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione del Veneto.

Il Comitato è costituito dai Componenti di cui alla Delibera di Giunta n. 637/2022 così come integrata dalla Delibera di Giunta n. 826/2022, nella persona del proprio rappresentante (di seguito denominato “Componente”).

L’elenco dei Componenti del Comitato, a norma di regolamento, è reso pubblico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta del Comitato è presieduta da un suo Delegato, individuato tra i membri della Giunta Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Delegato, la seduta del Comitato è presieduta dal Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria, che opererà in qualità di delegato.

Ciascuno dei Componenti può essere sostituito dal proprio Supplente designato.

I rappresentanti della Commissione europea partecipano ai lavori del Comitato in veste consultiva e di sorveglianza (Art. 39 comma 2 Regolamento (UE) 2021/1060) e sono denominati "Invitati Permanenti". Sono inoltre Invitati Permanenti, in veste consultiva e di sorveglianza, l'Associazione Tecnostruttura e l'Autorità di Audit.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato, a titolo consultivo, l'Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, il referente della Cooperazione Territoriale Europea e strategie macro-regionali, il Punto di Contatto di cui all'art. 4; possono inoltre partecipare esperti o rappresentanti di enti e/o organismi interessati a specifici argomenti dell'ordine del giorno, a titolo esemplificativo e non esaustivo le altre Autorità di Gestione dei Programmi regionali e nazionali della politica di coesione, il responsabile della Comunicazione dei Programmi, il Valutatore Indipendente dei Programmi, il servizio di Assistenza Tecnica, altri rappresentanti delle istituzioni delle amministrazioni centrali e regionali e di altri enti e istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni: tali membri sono denominati "Invitati".

ART. 2

CONFLITTI DI INTERESSE

(ART. 38 C. 2 REG. (UE) 1060/2021)

I Componenti del Comitato che abbiano responsabilità di gestione di interventi cofinanziati con i fondi FESR e FSE+ sono tenuti all'astensione dall'esame e approvazione dei punti all'ordine del giorno riguardanti i criteri di selezione, l'allocazione delle risorse e, in generale, da tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse personali, diretti o indiretti (art. 11 e art. 12 del Reg. delegato UE n. 240/2014).

A tal fine, i Componenti devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Tutti i componenti del Comitato possono comunque prendere parte all'esame e all'approvazione delle tematiche che riguardino i principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione e il corretto avanzamento dei Programmi.

ART. 3

COMPITI

Il Comitato sorveglia l'attuazione dei PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 (Programmi) ed esamina i progressi compiuti nell'attuazione dei Programmi e nel conseguimento dei target intermedi e finali.

A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, e quelli previsti dal presente Regolamento Interno.

In particolare, il Comitato assolve questi compiti:

- 1) Esamina e approva:
 - la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
 - le relazioni finali in materia di performance;
 - il piano di valutazione e le sue eventuali modifiche;
 - eventuali proposte di modifiche ai Programmi avanzate dalle rispettive Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità con l'art. 24 paragrafo 5 e dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea;

- la proposta della relativa Autorità di Gestione di esentare alcune operazioni del settore ricerca e innovazione dall'obbligo di applicazione delle OSC (di cui all'art 53 par.2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021).
- 2) Rivolge raccomandazioni alle rispettive Autorità di Gestione anche in merito alle misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.
 - 3) Assume le funzioni del Comitato di sorveglianza del POR FESR Veneto 2014-2020 e del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Veneto 2014-2020, in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020 (Regolamento (UE) n. 1303/2013). A tal fine, il Comitato prevede l'integrazione dei membri dei rispettivi Comitati del POR FESR Veneto 2014-2020 e del POR FSE Veneto 2014-2020 per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi ai Programmi Operativi 2014-2020.
 - 4) Esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione dei Programmi e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance dei Programmi e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) il contributo dei Programmi al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
 - d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
 - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
 - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
 - j) le informazioni relative all'attuazione del contributo dei Programmi al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso;
 - k) eventuali reclami/casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ART. 4 CONDIZIONI ABILITANTI

Con cadenza annuale ciascuna Autorità di Gestione riferirà sul pieno soddisfacimento delle condizioni abilitanti. In particolare, in linea con quanto previsto dalle relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti orizzontali, si specifica quanto segue:

A. Carta dei diritti fondamentali

L'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, (quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di Sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai fondi FESR e FSE+ non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

Ciascuna Autorità di Gestione procederà alla nomina del Punto di Contatto, quale referente per il monitoraggio e l'effettiva applicazione ed attuazione di questa condizionalità e ne informa il Comitato nella prima seduta utile.

Il Punto di Contatto partecipa ai lavori del Comitato e relaziona in merito a eventuali reclami riferiti all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali.

In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato, il Punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

B. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Qualora il Comitato sia chiamato ad esaminare reclami/casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso il Ministro per le Disabilità.

Ciascuna Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato in merito al recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo, definito dal Dipartimento per le politiche di coesione, nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

**ART. 5
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno.

Le riunioni si tengono di norma in presenza a Venezia nella sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi in modalità videoconferenza o altre forme di collegamento da remoto, fatto salvo il numero minimo di componenti per la regolarità delle riunioni.

Tale modalità presuppone la partecipazione in videoconferenza di tutti i Componenti.

Le riunioni del Comitato svolte in presenza possono prevedere il collegamento in videoconferenza unicamente per coloro che, per impossibilità sopravvenuta ed in conseguenza di una richiesta scritta, non possano garantire la presenza, nemmeno tramite il supplente, presso la sede della riunione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno un terzo dei Componenti con diritto di voto è presente ai lavori.

La presenza all'incontro sarà verificata in sede di avvio dei lavori, mediante registrazione cartacea o verifica del collegamento telematico alla seduta.

Su iniziativa del Presidente, le sedute possono essere precedute da riunioni dei Gruppi di Lavoro composti da Componenti del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 12.

**ART. 6
ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

I Componenti del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno 15 giorni prima della seduta.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica o resi disponibili tramite siti web dedicati almeno 7 giorni prima della riunione.

Il Presidente può in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato; in tal caso la convocazione e i documenti per i quali è richiesto l'esame e l'approvazione vengono inviati a ciascun componente almeno 5 giorni prima della riunione.

**ART. 7
DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei Componenti presenti con diritto di voto, previa verifica della presenza del numero legale, ovvero tramite consultazioni per iscritto di cui all'art. 9.

ART. 8 VERBALI

Le riunioni del Comitato sono oggetto di verbalizzazione e sono registrate/videoregistrate. I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte degli Invitati che partecipano ai lavori a titolo consultivo. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro 30 giorni dalla riunione. I verbali si intendono approvati se non pervengono osservazioni o richieste di modifica entro 10 giorni dalla data di trasmissione del documento. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato. In tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura scritta (di cui al successivo art. 9) oppure nel corso della riunione successiva del Comitato stesso. Il presidente informa i Componenti del Comitato dell'esito della procedura. Le registrazioni audio/video delle sedute del Comitato sono messe a disposizione dei Componenti, su richiesta.

ART. 9 CONSULTAZIONI PER ISCRITTO

Il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato, anche ai fini dell'approvazione del verbale. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i rappresentanti titolari dei Componenti del Comitato. I Componenti con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro 7 giorni dalla data di trasmissione dei documenti. Le osservazioni pervenute vengono trasmesse all'Autorità di Gestione competente per materia dal Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria. Le osservazioni valutate positivamente dal Direttore dell'Area, in coordinamento con l'Autorità di Gestione competente, sono recepite da quest'ultima che procede alla modifica della pertinente documentazione. Il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria trasmette a tutti i Componenti del Comitato la documentazione così emendata. I Componenti con diritto di voto hanno ulteriori 7 giorni per esprimere per iscritto il loro parere. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un Componente con diritto di voto vale quale assenso. Decorso i 7 giorni previsti, la procedura si ritiene conclusa. La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta a maggioranza dei componenti con diritto di voto. A seguito della conclusione della consultazione scritta, i componenti del Comitato di Sorveglianza sono informati dell'esito della stessa dal Presidente oppure dal Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

ART. 10 SEGRETARIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica coordinata dal Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria, che si avvale delle Autorità di Gestione dei Programmi. La Segreteria organizza ed istruisce le riunioni del Comitato, formalizza le convocazioni e le trasmette a tutti i Componenti e Invitati, con la documentazione necessaria, predispone la proposta di verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai Componenti del Comitato ed aggiorna il sito web dedicato

alle attività del Comitato mettendo a disposizione del medesimo la documentazione necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è il seguente: area.politicheeconomicapitaleumano@pec.regione.veneto.it.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse di Assistenza Tecnica dei Programmi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 11 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La trasmissione di atti e documenti tra i Componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o posta elettronica ordinaria.

I Componenti del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o posta elettronica ordinaria nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

ART.12 GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato di Sorveglianza, su proposta del Presidente, può istituire Gruppi di Lavoro di approfondimento di specifiche tematiche coerenti con le Priorità dei due Programmi.

I Gruppi di Lavoro svolgono la loro attività su mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei Gruppi di Lavoro sarà proposta dal Presidente e approvata dal Comitato.

Le riunioni del Gruppo di Lavoro sono presiedute dal Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria che si avvale della Autorità di Gestione che ha competenza prevalente rispetto alle tematiche oggetto di approfondimento.

ART. 13 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

L'elenco dei Componenti del Comitato di Sorveglianza, il Regolamento Interno e i dati e le informazioni condivisi dal Comitato stesso, compresi i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono pubblicati negli appositi siti web della Regione del Veneto, a cura della Segreteria Tecnica, conformemente a quanto stabilito dagli art. 38, 39 e 49 del Regolamento (UE) 2021/1060.

ART. 14 PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

Nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), del D.Lgs 196/2003 (Codice privacy), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con il D.Lgs 101/2018 e s.m.i, i componenti del Comitato riguardo alle attività di presentazione di proposte, relazioni sullo stato dei lavori, attività di sorveglianza e valutazione dei Programmi, con l'adozione del presente regolamento danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

ART. 15 NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con deliberazione del Comitato di Sorveglianza, su proposta del Presidente.

In considerazione che il Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027 ha assorbito anche le funzioni dei CdS FSE e FESR 14-20, si precisa che per

quanto riguarda le competenze del Comitato riferite al periodo di programmazione 2014/2020, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nei POR FSE e FESR Veneto 2014-2020, ferma restando la composizione del Comitato in relazione ai membri deliberanti come prevista dai Regolamenti interni dei Comitati di Sorveglianza dei relativi Programmi. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1060/2021, del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, dell'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana 2021-2027, del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e delle altre disposizioni regolamentari europee, comunque pertinenti.